

XVI.

TORNATA DEL 14 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Discussione del progetto di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario — Discussione sull'art. 1 e adozione di qualche variante agli articoli di riferimento concertata fra il Relatore Senatore Miraglia e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge relativo agli onorarî degli avvocati e procuratori — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Soppressione dell'art. 3, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia ed accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dei successivi articoli dal 4 al 37, ultimo del progetto, con leggieri modificazioni agli art. 4, 14, 15 e 37, ammesse di accordo tra l'Ufficio Centrale e il Ministro di Grazia e Giustizia — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880 — Osservazioni dei Senatori De Cesare, Casati Relatore, e Cambray-Digny — Risposte del Ministro della Marina — Discussione dei capitoli di spesa — Osservazioni e domande di schiarimenti del Relatore Senatore Casati, sulle categorie delle spese per la Marina militare e risposta del Ministro della Marina — Approvazione della tabella delle spese e rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta.*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **CASATI** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge sulla Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno i procedimenti formale e sommario. (N. 1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla « Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Senatore **MIRAGLIA**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA**, *Relatore*. Questo progetto

di legge fu oggetto di lunga discussione prima della chiusura della scorsa Sessione; ed avendo l'on. Ministro Guardasigilli riprodotto nei medesimi termini nei quali venne votato dal Senato, così pregherei il signor Presidente di mettere ai voti questa mia proposta, cioè di fare a meno della lettura preliminare del progetto stesso.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezione alcuna sulla proposta fatta dall'onorevole Miraglia essa si ritiene per approvata, e si passa alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

Agli articoli 155, 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389, 390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

« Art. 155. Il procedimento è formale o sommario.

« Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili ed i tribunali di commercio quando pronunziano in primo grado di giurisdizione.

« Il procedimento sommario si osserva davanti i Conciliatori, i Pretori e le Corti di appello.

« Il procedimento sommario si osserva altresì davanti i tribunali civili e i tribunali di commercio, nei casi stabiliti dalla legge.

« Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa.

« Il procedimento davanti la Corte di cassazione è regolato con norme speciali.

(Approvato).

« Art. 163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'ufficio del procuratore dell'altra parte.

« L'usciera certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia.

« Si debbono pure notificare per copia autenticata dal procuratore i documenti sui quali la comparsa sia fondata, e non si può giudicare sopra documenti non notificati. La copia dei documenti sarà scritta su carta da centesimi dieci.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Vorrei pregare l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ad esaminare se le disposizioni di quest'articolo non possano ingenerare un dubbio; il dubbio che anche in grado di appello, debba l'appellante essere costretto a notificare all'appellato gli atti e i documenti che già fossero stati notificati in primo giudizio.

Ammetto che ciò non può essere stato nel concetto dell'Ufficio Centrale e dell'onor. Relatore, ma questo dubbio può sorgere dalla formula generale ed assoluta in cui è concepito l'articolo. Quindi mi pare che a dissipare ogni dubbio si potrebbe forse aggiungere un'alinea e dire: Che la notificazione degli atti e documenti avvenuta nel giudizio di prima istanza, vale anche pel giudizio d'appello, perchè...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Voglia

l'onor. Relatore osservare la formola generale ed amplissima di questo articolo: *qualunque documento della causa deve essere notificato*, senza che si aggiunga poi altra parola la quale accenni che la notificazione che siasi fatta nel primo giudizio vale anche per l'appello e vedrà come il dubbio, che io ho espresso, non sia destituito di fondamento. E non basta opporre che trattandosi di atti e di documenti già notificati, non sia possibile supporre che la legge abbia potuto obbligare le parti ad una seconda notificazione.

L'art. 489 del Codice di procedura civile ci fornisce argomento gravissimo in contrario.

E difatti l'art. 489 stabilisce sotto pena di nullità che: *gli atti del primo giudizio, la sentenza, il mandato debbono essere depositati nella cancelleria, fino al termine designato dall'articolo medesimo*.

Il nostro progetto inaugura ora un sistema affatto diverso da quello che vigeva.

Ogni documento della causa deve ora essere notificato. Il solo deposito nella cancelleria non è più sufficiente. Ma se quando la legge esigeva il solo deposito, prescriveva che questo deposito si facesse nell'uno e nell'altro stadio del processo, non si potrà forse dubitare che oggi che al deposito sottentra la notificazione, anche la notificazione non debba in giudizio di appello ripetersi?

Quest'articolo 489, che spiegava la sua efficacia sotto pena di nullità, non potrebbe intendersi aver pieno vigore anche oggi, nel senso che non solo il deposito, ma anche la notificazione deve essere ripetuta in questo secondo giudizio d'appello? Dinanzi a questo dubbio mi pare valga la pena di aggiungere un breve alinea a quest'articolo, e dire: Che la notificazione di quegli atti e documenti che sia avvenuta in primo giudizio, valga anche pel giudizio di appello.

In questo modo, tolto ogni dubbio, i tribunali e le Corti potranno procedere senza incertezze.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quanto a me non avrei alcuna difficoltà di aggiungere l'alinea desiderato dall'onor. Ministro; ma parmi che nel sistema del doppio processo, da noi proposto con questo schema di legge, non occorra dichiarare che i documenti, una volta notificati

in prima istanza, si debbano di nuovo notificare in appello.

Se io avessi saputo che l'onor. Ministro intendeva proporre qualche emendamento od aggiunta ad un progetto di legge di già votato dal Senato nella passata Sessione, avrei portato tutti i documenti e richiamato quanto allora scrissi nella Relazione, per convincerlo che il doppio processo mena alla necessaria conseguenza che i documenti notificati in prima istanza non si debbono per la seconda volta notificare nel giudizio d'appello.

Ben diceva l'onorevole Ministro che il dubbio da lui sollevato deriva dalla disposizione dell'art. 489 del Codice di procedura civile; ma io lo prego di osservare che noi abbiamo modificato anche l'art. 489 per coordinarlo a tutto il nostro sistema, che riforma *ab imis fundamentis* il procedimento sommario, ed anche il formale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'onorevole Relatore accennava alle massime alle quali s'ispira il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, e soggiungeva che la differenza fra il vecchio e il nuovo sistema sta in ciò: che le parti debbano avere notificazione di tutti gli atti e di tutti i documenti della causa e il giudice non possa ammettere e tener conto di alcun documento che non sia stato notificato. Sta bene.

Io mi compiaccio che il Senato abbia fatta favorevole accoglienza a questo sistema; ma mi permetto di osservare che l'articolo 489 non parla soltanto di documenti dei quali, secondo il sistema del Codice vigente, non si esige la notificazione. Si comprende assai facilmente, che l'obbligo del deposito col nuovo sistema fosse in questo caso necessario, e che stabilita invece colla legge attuale la necessità di notificare questi documenti di mano in mano che sono prodotti in causa, non possa più credersi necessario di prescrivere una nuova notificazione in appello.

Ma l'art. 489 non parla soltanto di documenti, parla d'atti della causa.

Orbene, che cosa sono gli atti della causa? Sono le scritture, le comparse, le conclusionali

presentate dalle parti, e che devono anche, col sistema attuale, esser notificate.

Ora, se è vero che l'art. 489 prescrive sotto pena di nullità il deposito nella cancelleria dei documenti e degli atti della causa, ancorchè siano stati regolarmente notificati, può sorgere il dubbio che il legislatore abbia voluto che nel giudizio di appello non si tenesse conto della notificazione fatta durante il giudizio di prima istanza; che nel nuovo giudizio, atti, documenti, scritture, fossero nuovamente sottoposti all'obbligo delle notificazioni. E questo dubbio può essere avvalorato dal concetto di coloro che ritengono essere il giudice di appello assolutamente separato, indipendente dal giudizio di prima istanza, e le formalità prescritte per i giudizi, doversi e nell'uno e nell'altro pienamente osservare.

Ho espresso un dubbio, e mi parve che a dissiparlo potesse parere opportuno di aggiungere un'alinea, che avrebbe dileguata ogni possibile inquietudine.

L'autorità dell'onorevole Relatore è tale e tanta, che anche le spiegazioni da lui date potrebbero bastare. Non dimentichiamo però che altra cosa sono le opinioni che possono autorevolmente esprimersi in un Consesso legislativo, altro il giudizio che la lettera e lo spirito della legge possono suggerire alla coscienza dei magistrati.

Ripeto adunque che mi parrebbe conveniente questa aggiunta, rimettendomi pur tuttavia intieramente a ciò che vorrà stabilire l'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Insisto nel non riconoscere la necessità dell'aggiunta desiderata dall'onor. Ministro, tanto maggiormente che le modificazioni apportate all'art. 489 bastano da sè ad eliminare qualunque dubbio. Però torno a ripetere di non essere contrario.

L'onor. Ministro ha opportunamente ricordato che, essendosi sollevato il dubbio, vale meglio risolverlo, onde evitare le contestazioni davanti i tribunali. Per vero, chi ha esperienza dei dibattiti giudiziari, le discussioni fatte al Parlamento aprono il varco a svariate opinioni sulla intelligenza della legge; ma

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

parmi che sul punto in discussione mancherebbe ogni ragione a dubitare.

Se però l'on. signor Ministro insiste nel suo divisamento, l'Ufficio Centrale, ripeto, non ha alcuna difficoltà di aderire, giacchè *quod abundat non vitiat*.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Poichè l'Ufficio Centrale non oppone difficoltà, io lo pregherei a voler accogliere questo mio emendamento.

Noi stiamo di fronte a due principî, il principio innovatore stabilito dal progetto di legge ed è che tutti gli atti e documenti devono essere notificati.

Abbiamo poi all'articolo 489 un altro principio, ed è che nel giudizio di appello gli atti e i documenti della causa, ancorchè già notificati, debbano essere prodotti in cancelleria, sotto pena di nullità.

E per vero l'art. 489 al primo capoverso dice: « Lo stesso ha luogo quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, se questa sia in via sommaria, o, comparendo, non abbia presentato i documenti sopra indicati. Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto modificare la sentenza, basta il deposito della copia modificata ».

Ora, d'innanzi a queste disposizioni è a dubitare che questi atti e questi documenti che compaiono ad instaurare un nuovo giudizio, un nuovo dibattimento giudiziario, non debbano per avventura essere sottoposti di nuovo a quell'obbligo di notificazione che è prescritto in termini generali per tutti i giudizi?

L'onorevole Relatore vorrà apprezzare questi miei dubbi, pensando che si tratta di una grave questione per i poveri litiganti, i quali, gravati come già sono da molte spese, non si dovrebbe permettere che per la erronea interpretazione del concetto che domina la legge, e della quale, lo ripeto, io mi compiaccio, potessero essere per un errore giudiziario tenuti a subire maggiori molestie.

Un'alinea non vizia, ma chiarisce, dissipa ogni dubbio, e mette in pace le nostre coscienze. Quindi, poichè l'Ufficio Centrale è così benevolo da voler accogliere questa mia osservazione, io insisterei perchè si volesse accogliere

la mia breve aggiunta, cioè « che la notificazione degli atti e dei documenti fatta in primo giudizio vale anche per il giudizio d'appello ».

PRESIDENTE. Do lettura della proposta del signor Ministro :

« La notificazione degli atti e dei documenti fatta in primo giudizio, vale anche per il giudizio d'appello ».

L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti l'art. 163 con quest'aggiunta. La rileggo:

« La notificazione degli atti e dei documenti fatta in primo giudizio, vale anche per il giudizio d'appello ».

Chi intende di approvare l'art. 163 con quest'aggiunta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

« Art. 166. I documenti originali notificati colle comparse si debbono depositare nella cancelleria nel termine di tre giorni dalla notificazione per poterne l'altra parte prendere cognizione ».

Chi intende di approvare quest'art. 166, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 167. I documenti originali rimangono depositati in cancelleria per tre giorni, e non possono essere trasportati fuori di essa senza il consenso del procuratore che li ha depositati ».

(Approvato).

« Art. 168. Il procuratore che ebbe consegnati i documenti originali per consenso dell'altra parte, deve farne restituzione entro tre giorni, o nel termine stabilito d'accordo.

(Approvato).

« Art. 201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone, può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

(Approvato).

« Art. 202. L'intervento nei giudizi formali e sommari è proposto con comparsa contenente

le ragioni e la notificazione dei documenti giustificativi.

(Approvato).

« Art. 338. Qualunque istanza è perentoria se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura.

(Approvato).

« Art. 359. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti.

« Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente.

« Chiusa la votazione, il presidente distende il dispositivo della sentenza, che pronunzia a norma dell'articolo 366, e designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare i motivi della sentenza.

(Approvato).

« Art. 361. La sentenza è nulla:

• « 1. Se siansi violati gli articoli 357 e 366;

« 2. Se siasi omissa alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 360, salvo quanto è stabilito nell'articolo 473. I motivi si reputano omissi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un'altra sentenza.

« Nondimeno, quanto al numero 9, se dopo la pronunziatura della sentenza, uno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporre la propria sottoscrizione alla sentenza, ne sarà fatta menzione, ed il difetto della firma non invaliderà la sentenza;

« 3. Se non siasi sentito il Ministero Pubblico, nei casi previsti dalla legge. Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano prescritte.

(Approvato).

« Art. 366. Chiusa la votazione in Camera di Consiglio, a norma dell'articolo 359, il dispositivo della sentenza è trascritto nel foglio d'udienza, ed il presidente pronunzia la sentenza alla pubblica udienza, presenti gli stessi giudici che sono concorsi alla deliberazione.

(Approvato).

« Art. 375. La sentenza di condanna nelle spese

ne contiene la tassazione. Se nel fascicolo degli atti non si è alligata la nota specifica, sarà la tassazione delegata ad un giudice, ma le spese dell'ordinanza del giudice delegato e sua notificazione sono a carico della parte che vi ha dato causa.

(Approvato).

« Art. 377. La parte che intende reclamare dalla tassazione, deve proporre opposizioni con comparsa nel termine di cinque giorni dal dì della notificazione della sentenza o della ordinanza del giudice delegato.

« Quando le opposizioni non siano fondate, chi le propone soggiace alle spese del giudizio incidentale, ed il procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire 10.

(Approvato).

« Art. 386. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla pronunziatura della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

« La comparizione si fa per comparsa, appiedi della quale il presidente distende il provvedimento col quale dichiara riaperto il giudizio; e nei giudizi sommari fissa l'udienza per la nuova discussione della causa, e dispone che il decreto insieme alla comparsa conclusionale ed ai documenti giustificativi sia notificato almeno quattro giorni prima dell'udienza alle parti che abbiano costituito procuratore.

« Avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

« Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

« In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificamente la scrittura, o dichiararsi di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

(Approvato).

« Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario:

« 1. Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;

« 2. Le domande fondate su titolo autentico o scrittura privata;

« 3. Le cause in grado di appello;

« 4. Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie ed a locazioni di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di espulsione o di rescissione di contratto;

« 5. Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;

« 6. Le domande di ammissione di fideiusori e loro garanti;

« 7. Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

« 8. Le azioni di garentia per vizi o difetti degli animali e delle merci;

« 9. Le domande per riparazioni urgenti;

« 10. Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;

« 11. Le altre cause per le quali sia dal Presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario prima della loro iscrizione a ruolo.

(Approvato).

« Art. 390. Nei procedimenti sommari si dovranno osservare le norme seguenti:

« 1. Sei giorni prima dell'udienza fissata nella citazione, il procuratore dell'attore depositerà, per comunicazione, in cancelleria il mandato in originale o in copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte in conformità dell'art. 158, n. 2, nonchè notificherà per atto d'uscire i documenti, sui quali si fonda la domanda, salvo che non abbia notificato i medesimi insieme alla citazione. I documenti originali devono inoltre depositarsi nello stesso termine in cancelleria per poterne l'altra parte fra due giorni prendere cognizione;

« 2. Quattro giorni prima dell'udienza, il procuratore del convenuto e quello dell'intervenuto in causa depositeranno nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o d'elezione di domicilio del medesimo, in conformità dell'articolo 159; nonchè notificheranno per atto d'uscire i documenti dei quali essi intendono valersi in propria difesa.

« I documenti originali si debbono depositare nello stesso termine in cancelleria, per poterne l'altra parte fra due giorni prendere cognizione;

« 3. Due giorni prima della udienza le parti faranno notificare con atto d'uscire le rispettive comparse conclusionali;

« 4. In mancanza di deposito degli atti e di notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali nei termini come sopra prescritti, la causa sarà differita ad altra udienza;

« 5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, o nel corso dell'udienza sono ammesse le produzioni suppletive di documenti, e le modificazioni ed aggiunte alle conclusioni; ma la causa sarà rinviata ad altra udienza non minore di otto giorni, se le parti non consentono ad un differimento più breve.

« Le aggiunte, variazioni e modificazioni alle comparse conclusionali, al pari che i nuovi documenti, saranno notificati per atto d'uscire almeno tre giorni prima dell'udienza.

« Non sono ammesse altre comparse aggiuntive e produzioni di altri documenti, se le parti non consentono, e la causa sarà discussa nella udienza stabilita;

« 6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino di accordo si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi davanti il presidente; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza. Il presidente, ove sia necessario, prima di sciogliere l'udienza, provvederà sulla esecuzione con sua ordinanza;

« 7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente, nei casi d'urgenza, a norma dell'articolo 154, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, la comunicazione degli atti, e la notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, si farà dalle parti nei termini da stabilirsi nel decreto del presidente; e se fra la citazione e l'udienza non intercedono almeno due giorni, si farà in udienza, e la causa sarà iscritta nel ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima;

« 8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dello attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349;

« 9. Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell' articolo 352;

« 10. Nelle Corti e nei Tribunali divisi in più sezioni la distribuzione delle cause formali e sommarie fra le medesime avrà luogo mediante sorteggio, che si farà dal capo del collegio in una delle prime tre udienze dopo rimasta ferma la iscrizione a ruolo nei giudizi formali, e nei giudizi sommari nell' udienza precedente a quella fissata per la comparizione.

« Tuttavia la designazione della sezione sarà fatta dal presidente, nei casi in cui niuna delle parti abbia fatto il deposito suddetto, oppure nel tempo intermedio non vi sia stata alcuna udienza, o quando i termini rimangano abbreviati per legge o per decreto del presidente, a norma dell' articolo 154, a meno che vi sia udienza nel periodo fra il decreto del presidente e quello fissato per la comparizione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Credo che in questo articolo sia corso un errore di stampa all' alinea quinto. Verso la fine di esso è detto: *ma la causa sarà rinviata ad altra udienza non minore di otto giorni*, ecc. Conviene, mi pare, aggiungere le parole *nel termine*, ecc. non minore di otto giorni.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Accetto.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all' onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. Ci sarebbe forse un piccolo errore nei numeri uno e due. Là dove vi si legge: *per poterne l'altra parte fra due giorni*, a parer mio si dovrebbe dire: *entro due giorni*. Altrimenti potrebbe interpretarsi che non se ne possa prendere visione prima di due giorni.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Precisamente, entro due giorni.

PRESIDENTE. Le modificazioni proposte a questo articolo 390 sarebbero le seguenti:

Al N° 5, dovrebbe dirsi: *ma la causa sarà rinviata nel termine*, ecc.

L'altra modificazione cadrebbe sui numeri 1

e 2 di questo stesso articolo, in entrambi i quali, anzichè dire: *fra due giorni*, si direbbe *entro due giorni*.

Pongo ai voti l' articolo 390 con queste modificazioni.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 479. L'adesione di cui all' articolo 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata quattro giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa alla udienza nei casi di cui al n. 7 dell' articolo 390.

« L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza.

(Approvato).

« Art. 487. L'appello incidentale dev' essere proposto per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza.

« E per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell' articolo 390.

« L'appello incidentale non è efficace, se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale.

(Approvato).

« Art. 488. L'adesione indicata nell' articolo 470 si fa per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza; e per conclusione presa all'udienza nei casi indicati nel n. 7 dell' articolo 390.

(Approvato).

« Art. 489. Quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato comparso, rigetta l'appello.

« L'appellante potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall' articolo 386, e dell' opposizione di cui all' articolo 474.

(Approvato).

« Art. 843. Nei giudizi d' interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell' una o dell' altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario ».

(Approvato).

PRESIDENTE. È esaurita la votazione dell' articolo 1. Si passa ora alla discussione dell' articolo 2.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel Regolamento giudiziario.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare l'articolo 2 voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà a suo tempo votata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge sugli onorari degli avvocati e procuratori. (N. 2)

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge sugli onorari degli avvocati e procuratori.

Crede il signor Relatore che si possa prescindere dalla lettura preliminare dello intero progetto di legge (come si è fatto per l'altra legge testè votata) ed aprire tosto la discussione generale?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Anche da mia parte prego il signor Presidente di dispensare dalla lettura preliminare dell'intero progetto di legge. E poichè ho la parola, debbo pregare il signor Ministro ad acconsentire che al titolo della legge: *Tariffa per gli onorari degli avvocati e procuratori*, si sostituisse quello di: *Legge sugli onorari degli avvocati e dei procuratori*, tanto maggiormente, che questa sostituzione di titolo, da me proposta con la precedente Relazione, si trova di già adottata dal Senato. Il prezzo dell'opera d'ingegno si deve tassare con criteri che hanno per base l'intrinseca bontà del lavoro, ed una legge che dà le norme per istabilire la giusta valutazione di questa opera non è certamente *legge di tariffa*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto volentieri la modificazione proposta.

PRESIDENTE. Dunque questo progetto di legge sarà intitolato: *Legge sugli onorari degli avvocati e procuratori*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. In questo momento mi è presentata una petizione degli

avvocati e procuratori di Torino, intesa ad ottenere la soppressione dell'art. 3.

Con tale petizione si sostiene che nella valutazione dell'opera dell'avvocato non si debba stabilire un minimo. Sopra di ciò la Commissione governativa, l'onorevole Ministro Tajani ed il vostro Ufficio Centrale furono unanimi nello stabilire un *minimum*, ed il Senato approvò la proposta.

Ora, l'Ufficio Centrale, prima di dare il suo avviso per tale petizione, gradirebbe che il signor Ministro manifestasse la sua opinione.

Prego il signor Presidente di sospendere per pochi minuti la seduta, affinchè si possa leggere la petizione e riferirne.

Senatore SERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Sen. SERRA. Io proporrei che si procedesse alla discussione degli altri articoli sospendendo la discussione intorno a quest'articolo 3 che parmi possa stare separato dagli altri.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. A me sembra che la modificazione dell'articolo in esame debba richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale, e quindi oserei pregare l'onorevolissimo signor Presidente di sospendere per pochi minuti la seduta, onde potersi intendere col signor Ministro.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti.

(Decorsi i dieci minuti la seduta è ripresa).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Si darà lettura dell'articolo 1 del progetto in discussione.

Il Senatore, *Segretario* CHIESI, legge:

CAPO I.

Onorari dovuti agli avvocati per affari civili.

Art. 1.

Gli onorari dovuti agli avvocati ed ai procuratori sono regolati dalla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

Gli onorari degli avvocati, che debbono es-

sere rimborsati dalla parte condannata alle spese, saranno tassati secondo equità e nel modo prescritto dagli articoli 375 e seguenti del Codice di procedura civile, tenendo conto della natura e del valore della causa, della gravità delle questioni trattate, del merito delle opere prestate, e del grado dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunciata la sentenza che ne ammette il rimborso.

(Approvato).

Art. 3.

L'onorario per le cause trattate avanti ai pretori, quando si possa ripetere contro il soccombente a termini dell'articolo 4, non sarà mai minore di lire 50; per le cause trattate avanti ai tribunali non mai minore di lire 100; per quelle trattate avanti le Corti d'appello di lire 200, e per quelle trattate avanti le Corti di cassazione e di rinvio di lire 150.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. D'accordo coll'Ufficio Centrale, io pregherei il Senato di togliere dal progetto quest'art. 3.

In quest'articolo si fissa il *minimum* degli onorari che sono dovuti dalla parte soccombente all'avvocato della parte vincitrice, in certe determinate contestazioni che sono indicate dall'art. 82 del Codice di procedura civile, ed accennate dall'art. 4 del progetto.

A me pare che il voler fissare un *minimum* di onorario sia cosa poco compatibile colla dignità e col decoro stesso dell'Ufficio; mentre per altra parte potrebbe in certi casi essere incompatibile peso per le parti contendenti. Il determinare *a priori* che in qualunque caso, in qualunque controversia, in qualunque luogo e per qualunque persona nelle questioni indicate dall'art. 82 il compenso da assegnarsi all'avvocato debba sempre essere determinato nelle cifre stabilite da quest'articolo, mi pare contrario ad ogni principio di equità ed a quei criteri che sono stabiliti dall'art. 2.

Ed è un voler entrare in un campo, nel quale si corre grave rischio, lo ripeto, d'imporre un indebito contributo alla parte che ha avuto la disgrazia di soccombere. E per altra parte, perchè impedire che all'ufficio dell'av-

vocato possano accedere tutti quelli che hanno bisogno di aiuto e di consiglio, senza indurre la minaccia di nuove gravanze, che in certi casi, lo ripeto, sarebbero incompatibili?

Io credo che con l'art. 2 sia risolta degnamente la questione.

Si è detto all'art. 2 che l'autorità giudiziaria terrà conto nel fissare questi onorari « della natura e del valore della causa, della gravità delle questioni trattate, del merito delle opere prestate e del grado dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunciata la sentenza che ne ammette il rimborso ».

Il voler recedere da quella massima per accostarsi ad una causistica, della quale ci mancano gli elementi, potrà esporci a gravi pericoli.

Quindi io credo che, rimanendo fedeli alla massima di cui all'art. 2, si avranno dei criteri corretti e precisi, dai quali l'autorità giudiziaria sarà guidata al retto apprezzamento delle questioni che possano insorgere intorno al compenso dovuto agli avvocati, e non occorra più stabilire un *minimum*.

D'accordo perciò coll'onorevole Ufficio Centrale propongo la radiazione di questo articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Dopo di avere conferito coll'onorevole Ministro, l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà di proporre la soppressione dell'articolo terzo. Mi si permetta però di accennare che nella precedente mia Relazione sono svolte le ragioni per le quali si dovesse stabilire nella legge il minimo e non già il massimo dell'onorario. Non era cosa facile concordare le opinioni di tutti gli uomini del Foro, e non senza fatica si riuscì a stabilire il principio di doversi fissare un *minimum*, onde avere un punto di partenza nella tassazione degli onorari degli avvocati per un riguardo dovuto alla dignità ed al decoro del suo nobile ministero.

Ad ogni modo l'Ufficio Centrale non incontra alcuna difficoltà per la soppressione dell'art. 3.

PRESIDENTE. Dunque, d'accordo l'on. Ministro coll'Ufficio Centrale, l'art. 3 è cancellato.

Art. 4 (divenuto 3)

Nelle cause avanti i pretori possono ripetersi

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati soltanto per le controversie eccezionali, di cui nei numeri 2 e 3 dell'articolo 82 del Codice di procedura civile, e non per le cause di competenza ordinaria.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Stabilito il *minimum* degli onorari dovuti agli avvocati, era ben naturale che l'art. 4 ponesse una limitazione all'ufficio dell'avvocato medesimo.

Il progetto distingue però il caso della competenza ordinaria dei pretori da quello della competenza straordinaria affidata ai pretori medesimi.

Il Senato sa che i pretori giudicano in via ordinaria di ogni causa il cui valore non ecceda la somma di lire 1500. Ma vi è un ordine di contestazioni nel quale i pretori giudicano qualunque ne sia il valore.

Le materie sulle quali i pretori esercitano la loro giurisdizione, qualunque sia il valore della causa, sono contemplate nell'art. 82 del Codice di procedura civile.

L'art. 4, ritenendo indispensabile di limitare in ragione del *minimum* che era stabilito per gli onorari dell'avvocato l'azione e l'opera dell'avvocato stesso a certe cause, disse che questi onorari non erano ripetibili che nei casi di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 82 del Codice di procedura civile, nelle cause cioè nelle quali si tratti di azioni possessorie, di azioni di danno temuto e denuncia di nuova opera in conformità degli articoli 698 e 699 del Codice civile; e questi sono veramente i casi nei quali le parti possono aver un grande interesse di circondarsi dei mezzi più efficaci di difesa, perchè sono casi spesso fecondi di danni gravissimi, qualche volta irreparabili.

Ma poichè noi siamo ritornati alla massima generale dell'art. 2, poichè il *minimum* è scomparso, non giova forse il rammentare ancora ciò che è disposto negli altri alinea di questo art. 82, e vedere se in tutte le altre materie di competenza straordinaria ed eccezionale non possa essere il caso di ammettere anche l'opera dell'avvocato in vista delle conseguenze non meno gravi, e qualche volta irreparabili, che ne possono derivare?

Io prego il Senato di considerare brevemente le disposizioni dell'art. 82 del Codice di procedura civile. All'art. 82 si dichiarano di competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa, « le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle siepi, chiudende, alle piante e ai frutti ».

Chi non vede che questi danni possono talvolta essere gravissimi, e che nel determinare appunto le riparazioni dei danni e nel determinare a chi spetti la responsabilità di queste riparazioni possono sorgere contestazioni molto difficili ed importanti?

Ora il progetto vorrebbe invece stabilire che, qualunque sia il valore della causa, qualunque siano le conseguenze che possono derivare da questa azione, non possa mai esservi necessità di ricorrere al consiglio ed all'opera di un avvocato?

Mi pare che questo non si possa dire, e che se vi sono cause anzi nelle quali le difficoltà sovrabbondano possono esser queste.

Vediamo quali sono gli altri casi indicati dall'art. 82 del Codice di procedura civile.

« Sono di competenza del pretore, qualunque sia il valore della causa, le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi ».

Ma chi può mai determinare *a priori* il valore di una causa quando si tratta di accertare il danno e ordinare quindi l'atterramento di piante fatto senza la prescritta distanza?

Il semplice piantamento di una siepe può danneggiare grandemente il fondo del vicino, fondo che qualche volta, per ragione di ornamento, può essere molto menomato di valore?

In questo caso non si potrà ripetere l'onorario dovuto all'avvocato che ha preso parte a contestazioni così delicate ed importanti?

E finalmente le azioni di sfratto per locazione finita a quante e quali conseguenze gravissime non possono dar luogo?

Supponete che il proprietario, credendo finita la locazione, abbia affittato il suo stabile ad altri, ad un industriale, per esempio, ad un impresario di opere pubbliche, che egli, tra il conduttore che vuol entrare e quegli che non vuol venir via, si trovi nel caso di dover litigare e con l'uno e con l'altro, e di contrad-

dire all'uno ed all'altro con responsabilità di danni gravissimi; non si potrà allora pretendere che l'avvocato, il quale ha dovuto sostenere una lite tanto importante, debba essere remunerato? Come la gravità e l'indole della causa potrebbero consigliare siffatte eccezioni? Mi pare perciò che tutte queste limitazioni dovrebbero essere cancellate.

Ritènere che l'ufficio di avvocato non possa essere necessario nelle cause di competenza ordinaria, le quali cioè non superano il valore di lire millecinquecento, posso ammetterlo; ma, quando si tratti di cause di un valore superiore, e che ciò non ostante sono di competenza straordinaria del pretore, non credo sia conveniente di privare il litigante del sussidio dell'avvocato, e che, ove questi presti la sua assistenza, debba aver diritto ad una retribuzione, e che la parte che soccombe debba concorrere a remunerare in questo caso l'opera sua.

Per queste considerazioni io pregherei l'Ufficio Centrale a voler accettare un emendamento all'art. 4 (che ora è divenuto 3), per il quale invece di dire: *controversie eccezionali, di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 82*, si dovrebbe dire: *controversie di cui nell'art. 82*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la proposta modificazione.

PRESIDENTE. Allora rileggo e pongo ai voti l'articolo colla modificazione proposta dal signor Ministro e accettata dall'Ufficio Centrale.

Art. 3.

Nelle cause avanti i pretori possono ripetersi contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati soltanto per le controversie eccezionali, di cui nei numeri 2 e 3 dell'articolo 82 del Codice di procedura civile, e non per le cause di competenza ordinaria.

(Approvato).

Art. 4.

Non si possono ripetere contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati per le cause avanti i pretori, i tribunali e le Corti d'appello, qualora per la difesa fosse manifestamente superflua l'opera dell'avvocato.

(Approvato).

Art. 5.

Gli onorari per la compilazione di scritti, memorie ed allegazioni fatte nell'interesse dei clienti neppure potranno ripetersi qualora una copia a stampa, o scritta a mano non sia stata comunicata al difensore della parte avversaria, per mezzo della cancelleria, almeno un giorno prima della discussione della causa alla pubblica udienza.

Il cancelliere noterà nel registro delle distribuzioni, sotto il numero nel quale è iscritta la causa, la data in cui il deposito fu eseguito dal procuratore o dall'avvocato, e della consegna che ne abbia fatta al procuratore o all'avvocato della parte avversaria, se si è presentato a riceverla, o dell'avviso datone ad entrambi quando non si siano presentati. Uguale annotazione dovrà essere fatta sulla copia della memoria allegata al volume degli atti.

(Approvato).

Art. 6.

Quando vi sia dissenso tra l'avvocato e il suo cliente, gli onorari per la difesa delle cause saranno tassati ai termini dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, e secondo le norme stabilite dall'articolo 2 di questa legge, tenendo conto anche dell'esito favorevole della lite.

Colle stesse norme saranno tassati gli onorari per la compilazione di scritture pubbliche e private, o per altri negozi, nei quali sia stata richiesta e prestata l'opera dell'avvocato.

(Approvato).

Art. 7.

Per intervenire agli accessi dell'autorità giudiziaria, se si esiguiscono fuori del Comune in cui ha sede, sono dovute all'avvocato le stesse indennità che la tariffa accorda all'autorità che ha eseguito l'accesso.

La spesa per questa indennità può ripetersi contro la parte condannata; ma non l'onorario che possa spettare all'avvocato pel tempo impiegato.

(Approvato).

Art. 8.

I reclami contro le tassazioni di onorari e di spese fatte dai presidenti o dai giudici de-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

legati a senso degli articoli precedenti, saranno proposti e definiti nei termini e secondo le norme stabilite dagli articoli 377 e 379 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle contestazioni accennate nell'articolo precedente e in quelle relative all'ammontare degli onorari fra gli avvocati e i clienti, l'autorità giudiziaria, quando non sia richiesto il minimo compenso, dovrà sentire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati in conformità dell'articolo 24, n. 3, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2^a.

Il Consiglio dell'ordine prima di dare il suo parere avvertirà la parte interessata affinché presenti, ove lo creda, le sue osservazioni nel termine prefissole.

(Approvato).

CAPO II.

Onorari dovuti agli avvocati per affari penali.

Art. 10.

Gli onorari degli avvocati nelle materie penali, anche quando questi rappresentano la parte civile, saranno liquidati coi criteri indicati negli articoli 2 e 7 di questa legge, osservate le norme dell'articolo 9.

Un membro della Commissione. Invece dell'art. 10, bisognerà dire art. 9.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo colla mutazione della numerazione dell'articolo che in esso si cita, e cioè ponendo in fine il numero 9 in luogo del 10.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

La tassazione degli onorari contro la parte condannata nelle spese sarà fatta dal presidente del tribunale, o dal presidente della Corte che ha pronunciata la condanna. Nel caso di reclamo pronunzierà il tribunale, se la tassazione sia stata fatta dal suo presidente; o pure la Corte di appello, se sia stata fatta dal primo presidente di essa, o dal presidente della Corte d'assise.

Il tribunale e la Corte procederanno secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.
(Approvato).

Art. 12.

Le stesse norme si applicheranno per la tassazione degli onorari quando siavi dissenso fra l'avvocato e il suo cliente.

(Approvato).

Art. 13.

Per le cause penali trattate avanti ai pretori l'onorario dell'avvocato sarà liquidato dal pretore medesimo coi criteri indicati nell'articolo 2 di questa legge.

Elevandosi contestazioni, pronunzierà definitivamente il presidente del tribunale civile.

Nei giudizi penali di azione privata, l'onorario dell'avvocato potrà essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese fino alla somma di lire 100.

VILLA, Ministro di Grazia e Giustizia. Mi pare che, come conseguenza del voto poc'anzi dato dal Senato sopra gli art. 3 e 4, si debba togliere da questo articolo le parole: *fino alla somma di lire 100.*

Senatore MIRAGLIA, Relatore. Domando la parola.

VILLA, Ministro di Grazia e Giustizia. Siccome noi non abbiamo stabilito alcun *minimum* nelle cause civili, non ci sarebbe ragione di stabilire un *minimum* per le azioni che si sostengono in sede penale, e cioè in conseguenza dell'esercizio dell'azione privata.

Senatore MIRAGLIA, Relatore. Domando la parola, unicamente per dichiarare al signor Ministro che l'Ufficio Centrale esaminò di proposito, quando questo progetto di legge gli fu presentato nello scorso anno, se nei giudizi penali di azione privata davanti ai pretori l'onorario dell'avvocato potesse essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese sino alla somma di lire cento; e si considerò che conveniva limitare a questa somma il massimo dell'onorario, per non impedire al querelante l'esercizio dell'azione privata, tenuto dal timore che, avanzando querela, avesse da trovarsi per l'eventualità degli umani giu-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

dizi esposto a pagare un forte compenso all'avvocato della parte avversaria.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Certo fu lodevole l'intenzione dell'Ufficio Centrale e del Senato quando accoglieva questa massima. Come ci manifestava poc'anzi l'on. Relatore, si temette di impedire all'offeso di ricorrere con fiducia al Tribunale, anche nei casi in cui potesse esser per avventura dubbia la prova, facendogli la minaccia di soddisfare al pagamento di una somma, che certo rivestirebbe il carattere di pena.

Questa disposizione potrebbe in certi casi interdire l'accesso ai tribunali.

Ma io credo che, consacrato questo principio, se si vuol esser logici bisognerà dire che nel caso di azione privata colui che ricorre ai tribunali dovrebbe anche esser difeso dal pericolo di pagare alcuna indennità ai testimoni ed ai periti dell'accusato. Ora ciò non è possibile.

Io vorrei pregare l'on. Relatore a voler considerare se col disposto di questo terzo alinea non si possa incorrere nel pericolo di commettere anche una grave ingiustizia.

Si è detto: « Nei giudizi penali di azione privata potrà essere ammessa in corrispettivo tutta la parte condannata nelle spese fino alla somma di lire 100 ».

Ma intendiamoci: quali sono i giudizi penali di azione privata?

Io non ne conosco, perchè, correttamente parlando, quando si parla di giudizi penali l'azione è sempre pubblica; è il privato che l'ha eccitata, ma dal momento che il giudice, il procuratore del Re se n'impadroniscono, diventa azione pubblica, e allora quest'azione procede, ha il suo corso regolare, indipendente dalla volontà della parte la quale, se può arrestarla in certi casi, lo può soltanto con determinate condizioni.

Ora, se ciò è vero, voi vi troverete di fronte a delle questioni gravissime che interessano l'onore, che offendono atrocemente la considerazione di un cittadino, ed egli si troverà obbligato a sollecitare le prove di un giudizio.

In questi casi voi intervenite ad alleviare la pena di colui sul quale invece io farei cadere

più amara l'espiazione, perchè appunto più gravemente colpevole.

Io non so per quale sentimento noi dobbiamo oggi, direi quasi, interessarci della sorte di colui che potrà rimanere soccombente in un reato che voi chiamate di azione privata, fino al punto di mitigare le spese a cui egli dovrà essere tenuto per farle ricadere invece a carico di chi? A carico dell'offeso, a carico di colui che giustamente ricorre dinanzi ai tribunali, e che non potrà certamente colla lieve somma di lire 100 provvedere interamente a tutti i bisogni della sua difesa.

Il ricorrere al principio generale sancito dall'art. 2, a quel benefico principio che tien conto di tutto, della condizione delle persone, della natura della causa, dell'importanza dei fatti, mi pare che questo solo sia provvido e giusto, mentre invece, lo ripeto, per troppa tenerezza verso l'accusato che sarà condannato, noi corriamo il pericolo di aggravare la mano verso il povero offeso che giustamente reclama giustizia, e che nel giorno in cui vien fatta giustizia sentirà che dovrà subire delle gravezze invece della riparazione che gli è dovuta.

Era sotto questo aspetto che mi permetteva di pregare l'onorevole Relatore di voler considerare la cosa.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Forse mi sono male spiegato; non è per un sentimento di benignità verso il colpevole che si è voluto limitare l'onorario dell'avvocato; ma fu per un complesso di considerazioni messe innanzi dall'onorevole Ministro Tajani che l'Ufficio Centrale accettò la proposta Ministeriale. Del resto l'Ufficio Centrale non incontra difficoltà di aderire alle osservazioni svolte dall'onorevole signor Ministro; ma quanto a me, persisterei a conservare l'articolo come si trova.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Prego l'onorevole Relatore di voler esaminare bene questo articolo:

« Per le cause penali trattate avanti ai pretori l'onorario dell'avvocato sarà liquidato dal pre-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

tore medesimo coi criteri indicati nell'articolo 1 di questa legge.

« Elevantosi contestazioni, pronunzierà definitivamente il presidente del tribunale civile.

« Nei giudizi penali di azione privata, in questi soltanto, l'onorario dell'avvocato potrà essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese fino alla somma di lire 100 ».

Ora, io non saprei darmi ragione della differenza che debbe esistere tra causa penale e causa penale!

In tutte le cause penali che si sollevano di ufficio si applicano le disposizioni dei due primi alinea, e non in quelle cause invece nelle quali interviene l'azione privata; in questo caso l'onorario degli avvocati è limitato.

Capisco che si debba pensare a non porre incaglio all'azione dei privati, che hanno bisogno di ricorrere innanzi ai Tribunali; ma quando veggo che il tutore della pubblica sicurezza, il difensore nato dell'ordine pubblico, colui che può sollevare d'ufficio l'azione pubblica, quando accusa, non può in alcun modo limitare l'azione della difesa, non so darmi ragione perchè a questa difesa medesima, per cause che possono trarre talvolta a conseguenze ben più gravi delle prime, debba porsi un limite, che non potrà a meno di essere dannoso.

Ma il querelante deve conoscere ciò che fa e deve pensare alle conseguenze degli atti suoi. Mi sembra che questa tutela che noi veniamo ad imporre pregiudichi il buon andamento della giustizia, e che non abbia, secondo me, che la conseguenza di far pesare sulla parte che ha reclamato giustizia il grave peso di una difesa, che non trova poi riparazione nelle spese cui è condannato l'accusato.

Quindi io mi permetterei d'insistere in questo mio emendamento.

Senatore CHIGLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIGLIERI. Aggiungerò ancora una parola per appoggiare la soppressione dell'ultimo alinea dell'art. 13, onde ovviare ai pericoli cui accenna l'onorevole Relatore.

Vi si rimedia coll'art. 4, in cui è detto:

« Non si possono ripetere contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati per le cause davanti ai pretori, ecc. »

In presenza di questa disposizione mi pare che si possa, senza alcun inconveniente, proce-

dere alla soppressione dell'ultima parte di quest'articolo.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale è d'accordo?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sì, l'Ufficio Centrale è d'accordo per questa soppressione.

PRESIDENTE. Dunque si intendono cancellate le parole *fino alla somma di lire 100*.

Ora, il Codice di procedura penale c'insegna che le azioni sono essenzialmente pubbliche.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Si può dire: nei giudizi penali, ai quali non si può procedere senza istanza del privato.

PRESIDENTE. Dunque do lettura dello articolo come è stato modificato.

Art. 13.

Per le cause penali trattate avanti ai pretori l'onorario dell'avvocato sarà liquidato dal pretore medesimo coi criteri indicati nell'art. 1 di questa legge.

Elevantosi contestazioni, pronunzierà definitivamente il presidente del tribunale civile.

Nei giudizi, ai quali non si può procedere senza istanza del privato, l'onorario dell'avvocato potrà essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese.

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato).

CAPO III.

Onorari dovuti ai procuratori davanti i pretori.

Art. 14.

Nelle cause avanti alle preture l'onorario dei procuratori, purchè iscritti nell'albo del tribunale da cui la pretura dipende, per la difesa della causa e discussione all'udienza, se fu pronunziata sentenza terminativa del giudizio sarà:

in causa fino a lire 150 di lire 10;

in causa da lire 151 fino a lire 400 di lire 15;

in causa di maggior valore o indeterminato di lire 20, estendibile secondo le difficoltà a lire 40.

Se fu pronunziata sentenza o provvedimento istruttorio l'onorario sarà ridotto alla metà.

(Approvato).

CAPO IV.

Onorari dovuti ai procuratori davanti i tribunali civili e di commercio.

Art. 15.

Per diritto d'esame dei documenti, sui quali poggia l'azione o l'eccezione, e per le informazioni preventive che il procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'avvocato, sarà dovuto l'onorario da lire 5 a lire 20, secondo l'importanza della causa.

Questo diritto viene assegnato anche al procuratore del convenuto, e non è dovuto che una sola volta per ogni causa, sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e sieno state proposte nuove domande:

per la redazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio saranno dovute lire 5;
per accesso in cancelleria per deposito del fascicolo, comunicazione di atti, ordinanze e ritiro delle copie delle sentenze o verbali, in tutto il corso della causa, saranno dovute lire 5.

Se il primo procuratore costituito sia rivotato, o surrogato, non sarà ammesso a carico del soccombente che un solo diritto di esame e d'informazione.

(Approvato).

Art. 16.

Per qualunque decreto da ottenersi dal presidente o dai giudici delegati, senza citazione dell'altra parte, saranno dovute lire 3.

E per le ordinanze e provvedimenti dietro citazione, compresa l'assistenza presso il magistrato che deve emetterli, lire 5.

(Approvato).

Art. 17.

Per diritto di spedizione della causa saranno dovute lire 10.

Questo diritto è il compenso dell'opera occorrente alla completa istruzione della causa ed alla formazione del fascicolo degli atti e dei documenti coll'indice rispettivo.

Esso sarà dovuto per metà se siasi desistito dalla lite prima d'una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito.

(Approvato).

Art. 18.

Per ogni comparsa conclusionale sopra la quale il tribunale pronunciando in grado di appello dalle sentenze dei pretori o degli arbitri ha dato un provvedimento istruttorio o preparatorio, o provvisorio, saranno dovute lire 10.

Per quelle sopra cui ha dato un provvedimento definitivo, lire 20.

Questo diritto sarà aumentato di un terzo pei provvedimenti dati dal tribunale come giudice di prima istanza.

In tutti i casi il diritto sarà ridotto alla metà quando siavi avvocato in causa.

(Approvato).

Art. 19.

Per l'assistenza e discussione all'udienza, quando è pronunciata una sentenza definitiva sul merito, anche in contumacia, purchè non soggetta ad opposizione, sarà dovuto l'onorario di lire 25.

(Approvato).

Art. 20.

Questo diritto sarà ridotto alla metà quando sia stata pronunciata una sentenza in contumacia soggetta ad opposizione, ovvero una sentenza interlocutoria, o preparatoria o definitiva, in contraddittorio o in contumacia, che non decida il merito della causa.

Per tutti i rinvii domandati dalle parti sarà dovuto l'unico diritto di lire 6.

Lo stesso diritto compete per ciascuno dei rinvii disposti di ufficio dal presidente.

(Approvato).

Art. 21.

Pel carteggio col cliente residente in altro Comune saranno dovute in ogni grado di giurisdizione, comprese le spese di posta, lire 15.

(Approvato).

Art. 22.

Per l'assistenza ad ogni processo verbale di qualunque specie, comprese le dichiarazioni e i depositi da farsi con verbali in cancelleria, e

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

per l'assistenza ai verbali di giuramento, interrogatori, esami testimoniali e negli altri casi ammessi dalla legge, eccettuati soltanto i verbali di accesso giudiziale, di che nell'articolo seguente, per ogni vacazione di ore due saranno dovute lire 6.

(Approvato).

Art. 23.

Per intervenire agli accessi dell'autorità giudiziaria, e per assistere alle operazioni del notaio incaricato della divisione, qualunque sia il tempo occorso nella redazione degli atti, saranno dovute per ogni giornata lire 20.

Se gli atti suddetti sieno seguiti fuori del Comune, in cui ha sede il tribunale, saranno inoltre dovute le spese di viaggio e le indennità accordate dalla tariffa all'autorità giudiziaria che ha eseguito l'accesso o nominato il notaio.

(Approvato).

Art. 24.

Per offrire all'incanto a nome di terza persona, che non sia l'istante, quando l'incanto non si protrae oltre le tre ore, saranno dovute lire 20.

Per ogni ora successiva lire 5.

(Approvato).

Art. 25.

Per l'assistenza agl'incanti a conto del creditore istante, o per offrire in di lui nome, a ragione di ogni giornata saranno dovute lire 15.

(Approvato).

Art. 26.

Per la formazione del conto da rendersi da una parte, ai termini dell'articolo 320 del Codice di procedura civile, è dovuto al procuratore l'onorario di lire 10.

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione era indispensabile d'impiegare oltre ore due, per ciascun'ora di più impiegata si concederanno lire 3.

(Approvato).

Art. 27.

Per gli atti seguenti è dovuto ai procuratori l'onorario di lire 8:

1° per ogni atto di ricusa motivato anche contro i periti, non che per la risposta ai motivi;

2° per la minuta del precetto immobiliare;

3° per ogni domanda di collocamento sul prezzo di vendita;

4° per concertare d'accordo colle parti o coi loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti avanti il giudice delegato;

5° per la discussione avanti il giudice delegato alla graduazione;

6° per esaminare lo stato di graduazione;

7° per l'esame in cancelleria della liquidazione dei crediti che si fosse per ordine del giudice eseguita dal perito nei giudizi di graduazione.

(Approvato).

Art. 28.

Pei seguenti atti è dovuto l'onorario di lire 5:

1° per l'atto di offerta del creditore iscritto sopra i beni da subastare o per la domanda al presidente per la nomina del perito;

2° per fare eseguire la stampa del bando, per le modificazioni, pubblicazioni ed affissioni del medesimo;

3° per ottenere dal giudice delegato alla graduazione la cancellazione e riduzione delle iscrizioni ipotecarie;

4° per recarsi fuori del proprio ufficio o studio onde eseguire riscontri o fare altre incombenze estranee alle cause presso qualunque dicastero, od ufficio, o notaio, se è stato impiegato un tempo non maggiore di un'ora;

e per ciascuna ora eccedente lire 3;

5° per le note da rilasciarsi all'ufficio delle ipoteche onde trascrivere il precetto per espropriazione immobiliare, annotazione di sentenza di vendita, iscrizione ipotecaria, subingresso d'ipoteche, e simili;

6° per deduzione della prova di falso o di verifica di scrittura, cedola di testimoni, articoli di esame, interrogatori, giuramenti;

7° per ogni estratto od avviso, e per qualsiasi altra inserzione nel giornale ufficiale.

(Approvato).

Art. 29.

Sarà dovuto l'onorario di lire 1 50:

1° Per la revisione e correzione delle prove

di stampa degli atti, scritti e memorie, a ragione di ogni quattro pagine di stampa e per una sola volta in ciascun atto, scritto o memoria, qualunque sia il numero delle bozze rivedute o corrette;

2° Per l'esame e spoglio di ogni iscrizione ipotecaria;

3° Per richieste di notificazione di sentenze, ordinanze, decreti, ruoli, comparse e simili.

(Approvato).

Art. 30.

Per le copie da comunicarsi o notificarsi sarà dovuto un diritto di centesimi 25 per ogni pagina di scrittura.

(Approvato).

CAPO V.

Onorari dovuti ai procuratori davanti le Corti d'appello.

Art. 31.

Fermo il disposto degli articoli 21, 29 e 30, i procuratori per gli affari di competenza delle Corti d'appello esigeranno i diritti stabiliti per i procuratori innanzi ai tribunali con l'aumento del terzo.

(Approvato).

CAPO VI.

Norme generali.

Art. 32.

Tutti gli onorari stabiliti dagli articoli precedenti sono dovuti dalla parte condannata nelle spese.

L'onorario per ogni altro atto non contemplato nella presente legge sarà dovuto dal cliente al procuratore, e sarà tassato ai termini del successivo articolo 35.

(Approvato).

Art. 33.

Oltre agli onorari di sopra mentovati, nei rapporti con le parti soccombenti è dovuto il rimborso delle spese occorse in causa per gli

atti d'usciera, cancelleria, bollo, registro, ipoteche, notai, archivi ed altri pubblici uffici.

(Approvato).

CAPO VII.

Onorari dovuti ai procuratori per affari penali.

Art. 34.

Ai procuratori quando rappresentano la parte civile nei giudizi penali, nonchè a quelli che rappresentano gli imputati nei casi previsti dagli articoli 275 del Codice di procedura penale e 55 e 56 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11, 12 e 13.

(Approvato).

CAPO VIII.

Competenze stragiudiziali dovute ai procuratori.

Art. 35.

Quando siavi dissenso sopra gli onorari dovuti ad un procuratore legale per compilazione degli originali di scritture pubbliche o private, o per qualsivoglia altro negozio, nel quale sia stata richiesta e prestata l'opera sua, essi saranno tassati dal presidente del tribunale, ai termini dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, e secondo le norme, in quanto siano applicabili, stabilite nell'articolo 2 di questa legge.

Il presidente dovrà sentire il parere del Consiglio di disciplina dei procuratori a cui è applicabile la disposizione del capoverso dello articolo 9.

(Approvato).

Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella parte seconda della tariffa in materia civile approvata col reale decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, e tutte le altre contrarie alla presente legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1881.

(Approvato).

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io vorrei pregare il Senato di voler ritornare per un momento sull'art. 15, nel quale parmi sia passata inosservata una inesattezza di linguaggio.

In questo articolo si dice quali siano gli onorari dei procuratori nelle cause fino a lire 150; poi si passa subito alle cause da lire 151 fino a lire 400, per cui rimanendo scoperte le cause da lire 150 a lire 151, ne viene che presentandosi una causa, il cui valore sia per ipotesi tra le lire 150 e le 151, potrebbe sorgere questione sull'ammontare degli onorari.

Parmi dunque che dovrebbero usare questa formula, cioè: *in causa di valore non eccedente le lire 150, e poi in causa il cui valore sia superiore alle lire 150 fino alle 400.*

Spero che il Senato mi vorrà permettere questa osservazione, quantunque un po' tarda.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Trattandosi di correzione materiale che non varia il concetto dell'articolo, l'Ufficio Centrale aderisce alla proposta del signor Ministro.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ringrazio l'Ufficio Centrale della cortese adesione.

Io quindi proporrei che al secondo comma si dicesse: « in causa il cui valore sia superiore a lire 150 fino a lire 400 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, rileggo l'articolo con questa correzione:

Art. 15.

Nelle cause avanti alle preture l'onorario dei procuratori, purchè iscritti nell'albo del tribunale da cui la pretura dipende, per la difesa della causa e discussione all'udienza, se fu pronunziata sentenza terminativa del giudizio sarà:

in causa fino a lire 150 di lire 10;

in causa il cui valore sia superiore a lire 150 fino a lire 400 di lire 15;

in causa di maggior valore o indeterminato di lire 20, estendibili secondo le difficoltà a lire 40.

Se fu pronunziata sentenza o provvedimento istruttorio l'onorario sarà ridotto alla metà.

Chi intende approvare questa correzione è pregato di sorgere.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880. (N. 7)

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. È presente il Ministro della Marina?

Voci. È presente.

Senatore CASATI. Domando la parola sul progetto di legge.

Senatore DE CESARE. Io l'ho domandata sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Nell'interesse della Marina e della Finanza dello Stato, io sento il debito di rivolgere talune domande all'onorevole Ministro della Marina, tanto più che mi sembrano di molto rilievo.

Nel Bilancio, al Capitolo 25, leggo: « Riproduzione del naviglio; allestimento del *Dandolo*; proseguimento della costruzione dell'*Italia* e del *Lepanto*; non che di due navi di seconda classe, l'una a Castellamare, l'altra a Venezia; costruzione di una nave di prima classe e di due di terza classe.

Ora, domando all'onorevole Ministro della Marina, se le nuove navi a costruirsi saranno dello stesso tipo dell'*Italia*, del *Lepanto*, del *Dandolo*?

Questa domanda sorge da certi atti degli stessi ufficiali della nostra Marina, e dallo svolgimento dei fatti marinareschi avvenuti in tutta Europa.

Io feci parte della Commissione d'inchiesta della Marina dopo i dolorosi fatti di Lissa, anzi fui Relatore di quella Commissione.

Tutti gli ufficiali, non escluso l'attuale Ministro della Marina, tutti, nessuno eccettuato, dissero che il nuovo materiale della Marina italiana bisognava che non avesse avuto mostruose dimensioni; invece i bastimenti dovevano essere corazzati per intero, corti e maneggevoli, con due eliche non esposte, con lo sprone più solido degli attuali e verticale, e col timone riparato sotto acqua per camparlo dai proiettili del nemico. Si preferivano eziandio le costru-

zioni in ferro con altri elementi tecnici, ai quali io, in verità, sono estraneo.

Invece noi fummo i primi a sperimentare le costruzioni più costose e più incerte al servizio navale e guerresco.

E già abbiamo una mostruosa nave per grandezza, chiamata *Duilio*, la quale è costata da 22 a 23 milioni; e sè il *Lepanto*, il *Dandolo*, e l'*Italia*, di eguale o maggiore dimensione, avranno lo stesso valore; se, ciò non ostante, il Ministro della Marina seguita a far costruire navi così gigantesche e costose, io non so se in realtà la nostra finanza possa resistere a così ingenti e gravissime spese, tanto più poi se diminuiamo od aboliamo le grandi imposte.

Io intendo le modificazioni e trasformazioni che sono avvenute nelle Marine del mondo dal 1867 (quando fu fatta la Relazione della Commissione d'inchiesta sulla Marina) sino ad oggi. In questi ultimi anni ci sono state molte cose nuove o proposte o tentate; ma di fronte alle poderose forze navali e finanziarie dell'Inghilterra, della Francia, della Russia, ed anche dell'Austria-Ungheria, dobbiamo essere noi i primi a fare simili esperimenti, ed allestire una flotta di giganteschi bastimenti che gli altri Stati non costruiscono ancora, ad eccezione di qualche saggio di minore importanza del fatto nostro? È forse sperimentata la utilità di codelle navi in battaglia?

E, ciò nonostante, non solo fummo noi i primi a farne i saggi, ma seguitiamo a fabbricare altre navi di maggior dimensione od uguali al *Duilio*, le quali costano dai 22 ai 23 milioni, ed armate con mostruosi cannoni di dubbia riescita.

Bisogna dunque che l'onor. signor Ministro dica se egli vuole seguire questa via, se egli crede che sia la medesima utile alla Marina, e se nello stesso tempo le Finanze possano sopperire a tutti i bisogni di una flotta di così grandi bastimenti, oltre alle ingenti spese di costruzione.

Se l'on. Ministro, da uomo tecnico quale è, crede che possa giovare questo sistema, ed accrescer realmente le forze e la sicurezza nazionale, io mi accheterò. Ma nello stesso tempo non tacerò che la legge è violata, imperocchè essa vuole che non si costruiscano navi al di là del valore di 16 milioni ognuna.

Invece il Governo, ad onta della legge, anzi

contro la legge, seguita ad ordinare costruzioni di navi, ciascuna del valore di 22 a 23 milioni.

Io spero che l'on. signor Ministro della Marina vorrà dare una risposta soddisfacente non solo a me, ma al Senato ed al paese su questo importantissimo argomento.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. In virtù della legge organica del materiale della Regia Marina del 1877, bisognerebbe che al primo gennaio 1888 fossero già costruite otto navi da guerra di prima classe, per le quali era assegnato, appunto come si diceva dall'onorevole Relatore della Commissione, il valore medio di 16 milioni ciascuna.

Leggerò qui un paragrafo della Relazione colla quale veniva approvato quel progetto di legge. Questo paragrafo dice così:

« Spirato il decennio il naviglio sarà al completo per numero e cesserà quindi il bisogno di qualunque spesa straordinaria per costruzioni. È vero che non tutte le navi saranno all'altezza dei tempi, o rappresenteranno l'ideale dell'epoca. Ma così fu, così è e sarà sempre in tutte le Marine meglio ordinate e le più ricche del mondo.

« Peraltro, quanto alle navi da guerra di prima classe, 8 sopra sedici saranno nuove, anzi nuovissime perchè scenderanno in mare e saranno armate e allestite appunto nel decennio. Il medio loro valore unitario sarà di 16 milioni circa, e potranno stare degnamente a fronte di qualunque nave di altre nazioni».

Ora, ciò premesso, e tenendo presente che quattro di queste otto navi sono già in via di allestimento (il *Duilio*, il *Dandolo*, l'*Italia* ed il *Lepanto*) a me conviene provvedere solo alle altre quattro.

Prima di proseguire più oltre credo opportuno di leggere altri due brani della stessa Relazione, che serviranno a dimostrare quali siano i limiti assegnati dalla legge e nei quali io debbo rigorosamente mantenermi.

Leggo:

« Ed è perciò che l'andamento delle nostre forze militari marittime ha un limite; è d'uopo fermarsi ad un certo punto; e prescindendo da altre considerazioni, per noi questo limite è segnato là dove cominciano le questioni di fi-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

nanza ad imporsi, mettendo un freno alle aspirazioni assolute per circoscriverle nel complesso dei vari elementi sui quali questi calcoli devono fondarsi ».

E in un altro punto è detto:

« Quando vogliasi riflettere che per il Parlamento, tracciate le grandi linee dell'organico e lo scopo che si prefigge l'Amministrazione nel proporlo, tutta la questione si riduce ad un programma prestabilito per le spese da iscriversi in Bilancio, si vedrà facilmente come la determinazione dei tipi riesca troppo speciale per non esserne lasciata la soluzione a quei Corpi tecnici che appartengono all'Amministrazione marittima e dai quali deve esser consigliata in consimili deliberazioni, le quali, uscendo dalla sfera di azione dei Parlamenti, spettano esclusivamente alla responsabilità dei Ministri ».

Non essendo quindi il caso di discutere la questione tecnica, che, come osservava saggiamente l'onor. Relatore della legge, spetta interamente allo studio ed all'esame del Corpo tecnico, io tratterò invece la questione della spesa, vale a dire che, mentre io lascio impregiudicata la composizione del naviglio indicato all'art. 1 della legge stessa, io verrò soltanto a parlare delle questioni della spesa.

E faccio a me stesso questa domanda, quale sarà la somma che si potrà spendere per le altre quattro grandi navi da porre in cantiere? La legge stessa risponde: quattro navi da guerra di prima classe del valore di 15,000,000 ciascuna; totale 60,000,000.

Ora, se non si possono spendere che 15,000,000 per ciascuna nave, è naturale che questa nave che si deve costruire con questa somma, deve naturalmente essere più piccola del *Duilio*, il quale non costa 15 milioni, ma, dai documenti ufficiali, risulta costare 21,443,000 lire. Che una nave di 15 milioni debba essere più piccola di un'altra di 21 milioni e 443 mila lire, mi sembra evidente, senonchè diverrà evidente un'altra considerazione.

Essendo stato stabilito dalle considerazioni della legge per le otto navi da costruirsi nel decennio un valore di 16 milioni ciascuna in media, ne risulta conseguentemente che la spesa complessiva di tutte le otto navi doveva essere di 128 milioni, ed avendo più specialmente la legge stessa assegnato per le seconde

quattro la spesa complessiva di 60 milioni, ne risulta che le prime quattro: *Duilio*, *Dandolo*, *Italia* e *Lepanto*, avrebbero dovuto costare 68 milioni.

Ora, abbiamo visto il *Duilio*, costare 22 milioni, altrettanto ne costerà il *Dandolo*, molto di più l'*Italia* e il *Lepanto*, poichè queste saranno più grosse per duemila tonnellate; ma supponiamo pure che costino ciascuna 22 milioni in media, avremo per risultato che queste prime quattro navi costeranno complessivamente 88 milioni, cioè 20 milioni di più di quello che si era previsto nelle considerazioni della legge. Questi 20 milioni in più spesi per le prime quattro andranno naturalmente a detrarsi dal fondo stanziato per le altre quattro, in modo che non si potrà più spendere per queste ultime 60 milioni, come si era previsto, ma soltanto 40, ossia in altri termini, non si avranno più di 10 milioni disponibili per ciascuna delle nuove navi che sarà posta in cantiere.

Ora, se il *Duilio* è costato 22 milioni, è da sorprendersi se la nave che porrò in cantiere sarà una nave più piccola, se non avrò disponibili per essa che 10 milioni soltanto?

Conchiudo quindi che, per mantenere inviolata la legge, ed in virtù e per forza di essa, io sono in dovere di non porre altre navi di prima classe in cantiere che, pur essendo del miglior tipo dell'epoca, potessero superare la spesa di 10 milioni ciascuna.

Questo è lo spirito della legge, ed è dovere mantenerlo inviolato.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Ringrazio l'onor. Ministro della Marina delle risposte soddisfacenti che ha date, e nello stesso tempo prendo atto delle sue dichiarazioni; e come la legge sulle costruzioni delle nuove navi sia stata violata. Per la qual cosa esorto l'onor. Ministro della Marina a restituire forza alla legge.

ACTON, *Ministro della Marina*. Mi dispiace che io non possa accettare questa frase, che la legge sia stata violata, perchè, quando si parla di valore medio, è naturale che vi siano diverse gradazioni.

Noi vediamo nelle altre Marine, in Inghilterra, a mo' d'esempio, che sono comprese nelle

navi di prima classe, navi tra le tremila e le undicimila tonnellate.

È quindi naturale che se si spende più in un certo numero di navi, le altre si faranno di un tonnellaggio minore. La differenza di tonnellaggio non implica una differenza di potenza, quindi si può essere tranquilli perchè anche con 10 milioni si può avere una nave di prima classe della massima potenza e del miglior tipo del giorno.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Decisamente, dopo queste spiegazioni dell'onorevole Ministro, non ho che a ringraziarlo.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io vorrei chiedere all'onorevole signor Ministro una semplice spiegazione sullo stesso argomento.

Egli ha detto che il *Duilio* a quest'ora costa 22 milioni.

Ora io trovo nell'allegato quarto allo stato di prima previsione, il quale è quello che dà il valore del naviglio esistente, che il *Duilio* è costato 18 milioni.

Desidererei dunque sapere come va che sull'allegato si legge che è costato 18 milioni, mentre in realtà costò 22 milioni a detta dell'onorevole Ministro.

Ciò mi farebbe credere che questo allegato meriti ben poca fiducia, se per una sola nave si ha una differenza di quattro milioni.

Ora, siccome il totale valore del naviglio si porta nell'allegato a 138 milioni, potrebbe invece succedere che questi 138 milioni salissero a 170, e che il calcolo per la manutenzione non tornasse anche esso in somma di molto maggiore, visto che la manutenzione deve essere proporzionale al valore del naviglio.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. La somma di 128 milioni rappresenta il costo complessivo di tutte e otto le navi. È poi naturale che se da una parte si dovranno mantenere navi maggiori, dall'altra parte se ne dovranno mantenere delle minori: in complesso è lo stesso.

In quanto al prezzo che figura sugli allegati,

bisogna considerare che questi allegati sono antecedenti al termine dei lavori per questi bastimenti, e non erano fondati su calcoli assoluti e definitivi, perchè il *Duilio* non ha potuto essere pronto che alla fine di gennaio, mentre si presumeva che potesse essere finito molto prima. E questo avverrà pure per il *Dandolo*, pel quale ci troveremo anche di aver dovuto aumentare spese di operai e macchine per sollecitarne l'allestimento, altrimenti si sarebbe proceduti con troppo ritardo.

È poi naturale che quello che spenderemo di più per queste prime navi saremo obbligati di economizzarlo sopra le altre.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io, per verità, non potrei dichiararmi soddisfatto di questa risposta. Qui vi è un allegato che considera il naviglio al 1° gennaio 1880. A quest'epoca il *Duilio* si poteva dire completamente armato. Uscì il 6 gennaio di quest'anno da un bacino della Spezia e fu armato il 9. Dunque il suo valore, il giorno 1° gennaio, poteva essere constatato fino all'ultimo centesimo.

Ora, sono quattro le navi che abbiamo già in cantiere. Il *Dandolo* è precisamente dello stesso tipo e dello stesso armamento del *Duilio*. Dunque se invece di 18 milioni, come è detto qui, il *Dandolo* costerà anch'esso 22 milioni, avremo per queste due navi già otto milioni di più. Poi avremo l'*Italia* e il *Lepanto*, le quali sono navi di molto maggiore dimensione di quelle che non siano il *Duilio* ed il *Dandolo*.

Ora, non è troppo il dire che se si è fatto un errore di calcolo di 4 milioni sopra una nave del costo di 18 milioni, se ne possa fare uno di sei sopra ognuna delle altre di costo stimato molto maggiore. Dunque dodici ed otto fanno precisamente venti milioni di differenza sopra quattro navi.

Ora, questi 20 milioni si dovranno per forza detrarre tutti dalle altre costruzioni. Ed allora come si farà ad avere delle vere navi di prima classe come era stato stabilito nella legge per l'organico del materiale della marina?

Parmi molto difficile che, deducendo 20 milioni, si possa ottenere lo scopo che il Governo ed il Parlamento si erano prefisso.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACTON, *Ministro della Marina*. Come diceva, le navi di prima classe hanno un limite indeterminato tra le 4 e le 10 mila tonnellate; per conseguenza, se si saranno spesi questi 20 milioni di più, si diminuirà la spesa delle nuove navi da costruire. Ed è appunto quello che io diceva testè, che, avuto riguardo alle finanze, si sarebbero costruite delle navi del valore non maggiore di 10 milioni.

Il *Duilio* non è stato pronto per il primo di gennaio, ed il 10 di quel mese si avevano ancora 1,040 operai che lavoravano esclusivamente per esso; bisogna poi anche considerare che, trattandosi d'impianto e adattamento di nuovi macchinismi, s'ebbe un ritardo nel procedimento dei lavori, ed una serie di spese che non erano previste; nel mentre che, dovendosi ripetere sul *Dandolo* l'applicazione delle stesse macchine, edotti dall'esperienza si può esser sicuri che si avrà una certa economia non solo, ma anche l'allestimento sarà fatto più presto di quello che non si sia potuto fare per il *Duilio*.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io vorrei fare un'ultima domanda all'onorevole signor Ministro. Domando quel che si deduca dalle cose che sono risultate da questa discussione. Il Parlamento e il Governo hanno avuto il concetto di avere otto navi di prima linea? Con dieci milioni l'una, che valgono le ultime quattro navi, avremo noi veramente delle navi che bastino alla difesa quanto quelle quattro che erano state ideate?

Io non sono tecnico, domando questo schiarimento per tranquillizzare la mia coscienza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina*. Non avranno certamente le stesse dimensioni delle prime quattro grandissime navi; ma non sembrami che siavi obbligo di farle eguali.

Esse serviranno peraltro benissimo allo scopo.

Certo, che se si volessero tutte navi di quindicimila tonnellate, non sarebbe possibile di attenersi, nei termini della legge, in quanto spesa.

Le navi non saranno tutte delle stesse dimensioni, ma la diversità di dimensione non è certo un ostacolo a raggiungere lo scopo che si prefigge ogni buona nave da guerra, quali saranno appunto le quattro che anderemo a costruire con 10 milioni di spesa ciascuna. E se potesse ancora esservi dubbio, osserverò che dalla classifica risultante da uno degli allegati della legge stessa io trovo tra le navi di prima classe annoverate la *Palestra* e l'*Amedeo*, le quali non hanno che 6 mila tonnellate di dislocamento; l'*Ancona*, il *Castelfidardo*, la *Maria Pia*, il *S. Martino* e l'*Affondatore*, di 4 mila.

La legge dice: si costruiranno otto navi di prima classe; ma essa non prescrive che debbano essere tutte delle stesse dimensioni.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Mi pare che la questione sia abbastanza grave e sia necessario spiegarla completamente una volta sollevata. Per queste otto navi di prima classe da costruire coi fondi ordinari stanziati in Bilancio, e con quelli concessi dalla legge di spesa straordinaria per l'organico del materiale della marina, si è stabilita una somma determinata. Di questa somma una parte doveva andare per le prime quattro navi messe in cantiere, il rimanente doveva andare per le altre quattro navi di prima classe, ancora da incominciare. Ora, questa somma non è più stata distribuita, né spesa nel modo in cui era stato progettato; ma essendosi spesi circa venti milioni di più per le prime quattro navi, sono venti milioni di meno che si hanno disponibili per le altre quattro.

Ora, se con una data somma si poteva ottenere da queste quattro navi una data quantità di forza per la difesa del paese, con venti milioni di meno non la si potrà più ottenere; e notisi che quello che si è speso di più per le prime quattro navi non compensa, in quanto che la somma dapprima stabilita si credeva sufficiente per ottenere le navi nello stesso stato di forza in cui si ottengono invece con venti milioni di più.

Per conseguenza io credo che col totale delle otto navi, quali si avranno dopo le spese fatte in più, non si avrà quella forza che, quando

fu votata questa legge, si credeva di ottenere. Si avrà una forza minore, essendo i danari stati spesi in più per la prima metà senza corrispondente accrescimento di forze, e naturalmente, non avendosi più per la seconda metà quei milioni, questi andranno in diminuzione di forza nella seconda metà, sicchè il totale di forza in definitiva sarà diminuito.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Faccio osservare al Senato come la legge non stabilisce la spesa distribuendola per le diverse navi; questa distribuzione figura soltanto nella Relazione, la quale peraltro stabilisce solo un valore medio. Per cui non esisteva l'obbligo di doversi attenere, nave per nave, alla somma indicata; questa dipende poi dai criterî coi quali si mettono in costruzione le navi stesse. La legge non prescrive nulla; essa dà solamente in massa un tanto all'anno di più per rinnovare il naviglio e, nel caso nostro, per la costruzione delle otto navi di prima classe.

Questo è quanto dice la legge.

La Relazione poi fa vedere che occorrevano 39 milioni per ultimare le prime quattro navi, e 60 milioni per un valore medio delle altre quattro navi di prima classe da costruirsi.

Riguardo poi alla ripartizione della spesa, i 39 milioni si spenderanno man mano. I bastimenti sono stati allestiti in più lungo tempo di quello che era stato previsto - su ciò non vi è dubbio - ma è pur vero che ci siamo mantenuti annualmente nei termini delle somme stanziare; la differenza sta in questo, che la somma annuale, invece di essere versata per un certo numero di anni sopra una data nave, è stata versata per un numero di anni maggiore. Questo fa sì che questa stessa somma annuale sarà versata in compenso per un minor nu-

mero di anni per le nuove costruzioni, nello scopo di far fronte alle quattro nuove navi da costruirsi.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io prego il Senato di perdonarmi se insisto; ma l'argomento mi pare tanto importante, che credo necessario di farlo.

L'onorevole Ministro della Marina dice: si erano chiesti 39, milioni per completare le prime quattro navi, quelle cioè che erano già in costruzione; ma invece di questi 39 milioni se ne dovranno spendere 59; peraltro resteranno 60 milioni per fare le altre quattro navi, a quindici milioni circa l'una.

Ora, siccome venti di questi 60 milioni si sono spesi in più e senza accrescimento di potenza nelle prime quattro navi, ne viene di conseguenza che si hanno 20 milioni di meno da spendere nelle altre quattro navi, e che quindi la media sarà di 10 milioni da spendersi per ogni nave, e non più di 15.

L'onorevole Ministro mi ammetterà (e noti che io non faccio questioni tecniche) che non si può ottenere con 10 milioni quello che si sarebbe ottenuto con 15. Quindi ne consegue che la potenza della nave, che si avrà con 10 milioni, sarà inferiore a quella che si credeva di avere con 15.

ACTON, *Ministro della Marina*. La cosa è naturale, imperocchè questo aumento di valore della media è una conseguenza dell'aumento di corazze, di artiglierie e di tonnellaggio che ora si è avuto. Ed è perciò che queste navi si stimano superiori, anche come potenza, a quelle che si sarebbero avute pel costo di 15 milioni.

PRESIDENTE. Se non c'è più nessuno che chiegga la parola si darà lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali.**

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	500,300 »
2	Ministero - Materiale	27,000 »
3	Consiglio superiore di marina (Spese fisse)	109,145 »
4	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	16,000 »
5	Casuali	105,000 »

(Approvato).

757,445 »

Spese per la marina mercantile.

6	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	881,840 »
7	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima	70,000 »
8	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	17,000 »
9	Spese varie per la marina mercantile e sanità marittima	128,800 »
10	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	80,000 »

(Approvato).

1,177,640 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

Spese per la marina militare.		
11	Navi in armamento ed in disponibilità	2,668,116 »
12	Stato maggiore generale della regia marina	1,716,950 »
13	Corpo del genio navale.	514,351 »
14	Corpo di commissariato militare marittimo	701,000 »
15	Corpo sanitario militare marittimo	374,220 »
16	Corpo reale equipaggi	4,133,990 »
17	Personali civili diversi	855,973 »
18	Carabinieri reali	189,697 »
19	Viveri	4,028,333 »
20	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	63,932 »
21	Giornate di cura e materiali d'ospedale	187,790 »
22	Distinzioni onorifiche	40,850 »
23	Carbon fossile ed altri combustibili	1,338,085 »
24	Personale del genio militare addetto all'arsenale della Spezia	39,215 »
25	Regie scuole di marina	107,495 »
26	Quota spesa corrispondente alla retta che verrà pagata all'erario dagli allievi della scuola di marina	63,600 »
27	Servizio scientifico - Personale	108,856 »
28	Servizio scientifico - Materiale	117,400 »
29	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	30,000 »
30	Noli, trasporti e missioni	150,000 »
31	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente	3,433,131 »
32	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio	2,774,586 »
33	Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili	2,287,000 »
34	Conservazione dei fabbricati militari marittimi	450,000 »
35	Riproduzione del naviglio. — Allestimento del <i>Dandolo</i> , proseguimento della costruzione dell' <i>Italia</i> e del <i>Lepanto</i> , non che di due navi di 2 ^a classe l'una a Castellàmare, l'altra a Venezia. Costruzione di una nuova nave di 1 ^a classe e di due di 3 ^a classe	12,600,000 »
		38,974,570 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI *Relatore*. Nella Relazione, che ho presentato in nome della Commissione, ho fatto varie domande all'on. Ministro della Marina, Desidererei sapere se l'onorevole Ministro intende rispondere al complesso di queste domande, oppure se io devo muoverle nuovamente ad una ad una.

ACTON, *Ministro della Marina*. Posso rispondere subito, epperò domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Al Capitolo 15 mi si richiede di fornire schiarimenti al Senato per avere accettato l'economia di lire 5000 per pagamento dei medici borghesi occorrenti ai piccoli distaccamenti.

Dirò che accettai la riduzione, non già per non valermi dell'opera dei medici borghesi, lo che, appunto come dice la Relazione, è molto più economica nei distaccamenti, ma perchè avendo vuote delle piazze - nel Corpo sanitario - e quelle piazze non potendo essere rioccupate che per concorsi, è venuta a risultare naturalmente un'economia per tutto quel tempo che occorre a provvedere ai posti vuoti, e quindi si può supplire a quelle cinquemila lire senza difficoltà.

Al Capitolo 16, *Corpo Reale Equipaggi*, non trovo esagerata l'economia.

Faccio osservare che non si deve tener conto dell'anno bisestile: in ciò che riguarda paghe ed altre competenze, che nella Marina sono pagate mensilmente, e perciò che riguarda i viveri è stato opportunamente provveduto nell'apposito Capitolo.

Senatore CASATI, *Relatore*. E ciò avviene anche per gli ufficiali?

ACTON, *Ministro della Marina*. Certamente. Al Capitolo 27, *Servizio scientifico*, si osserva che si sono stanziati 2000 lire per soccorso alla stazione zoologica di Napoli. Ora, questo fu accordato non soltanto perchè approfittassero della stazione gli allievi della R. Scuola di Marina, ma anche gli ufficiali tutti della Marina che si trovano in quel dipartimento, tanto più che in tutte le campagne all'estero i Ministeri del Commercio e dell'Istruzione domandano sempre raccolte e studi sopra queste materie di scienze

naturali; per conseguenza, prima di fare intraprendere agli ufficiali lunghi viaggi, si cerca di dar loro il maggior numero di cognizioni e di dati che è possibile.

Riguardo al Capitolo *Carbone*, io credo inutile ripetere ciò che già in altra circostanza fu detto, cioè quando si discusse la legge sul macinato.

Si è trovato nei depositi una quantità maggiore di quella che si era prevista; di più, oltre 6000 tonnellate erano già a bordo delle navi.

D'altronde non si possono sempre aumentare questi depositi, perchè poi si finirebbe col deperimento, ad aver dei depositi di nome e non di fatto, mentre la più gran parte di essi essendo depositi scoperti, il carbone accumulatovi perde rapidamente di forza e di valore.

Attualmente si possono avere da un momento all'altro con grandissima facilità delle grandi quantità di carbone per mezzo dei trasporti a vapore; non bisogna dimenticare che oggi le condizioni son mutate, e non si è più ai tempi dei bastimenti a vela.

Vi è un'ultima considerazione riguardo alle nuove costruzioni.

A questo proposito si domanda perchè non si cerchi di ultimare quelle costruzioni che abbiamo in corso, anzichè mettere avanti costruzioni nuove.

Mi pare che si sia detto anche questo nella Relazione.

Senatore CASATI, *Relatore*. Non c'è.

ACTON, *Ministro della Marina*. Allora c'è la osservazione sul Corpo tecnico, cioè si domanda perchè si sono accettate quelle economie nel Corpo tecnico. Ciò fu perchè le norme per lo avanzamento di questa categoria non erano ancora prescritte quando si era proposto il Bilancio di prima previsione.

In seguito si è richiesto che per le promozioni fosse necessario di essere rimasti due anni nel grado; e come l'istituzione del Corpo tecnico non data che dall'anno scorso, queste promozioni non è possibile che abbiano luogo. Per cui si può stare perfettamente nei limiti senza pregiudicare la carriera di nessuno.

Non credo che ci sia altro.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. In quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Ministro circa al sussidio di duemila lire date alla stazione zoo-

logica di Napoli, per verità la risposta non mi soddisfa completamente.

La stazione zoologica a Napoli, come stabilimento governativo, non esiste.

Cosa è la stazione zoologica di Napoli?

Ho preso informazioni e mi è stato detto che consiste nell'acquario che trovasi nella Villa Reale. Ora, cosa vi possa essere di utilità per la Marina a dare duemila lire di sussidio per l'acquario, e questo col pretesto delle raccolte all'estero per i musei del paese, io non so. Insomma non è un sussidio, ma è una regalia che si fa alla così detta stazione zoologica, la quale, in fine dei conti, se dir si può zoologica, ciò è solo perchè racchiude qualche specie di animali acquatici. Osservo poi che la qualifica di *stazione zoologica* accennerebbe a qualche istituzione che desse l'agio ed i mezzi di studiare su tutte le parti almeno del regno animale. Ma nel caso nostro non abbiamo che delle ostriche, delle seppie, e, se vogliamo, degli anemoni di mare, ed anche qualche pesce; ma ciò non basta perchè si possa questo *aquarium* chiamare una stazione zoologica, per la quale si possa dare duemila lire a titolo di istruzione, come ha detto l'onorevole Ministro, non solo degli allievi, ma anche degli ufficiali.

E qui a me pare che gli ufficiali, se vanno a vederlo, ne otterranno tutta quella istruzione che vogliono, imperocchè passeggiando alla Villa Reale e pagando quella lira o due che ci vuole per entrare nell'acquario, possono vederlo ed acquistare quelle istruzioni che meglio loro aggrada. Ma che ci sia un interesse per la Marina non credo. In ogni caso, se questa spesa fosse a scopo d'istruzione, mi pare che dovrebbe essere fatta dalla Scuola di Marina.

La spesa di duemila lire è per soprappiù superiore allo stipendio di vari professori della Scuola di Marina, e ad ogni modo dovrebbe trovar luogo nel capitolo che riguarda la Scuola di Marina, non il servizio scientifico.

Cosa c'entra nel servizio scientifico della Marina l'andare a veder l'acquario della Villa?

Per me, dico la verità, non lo so vedere. Non capisco davvero come una stazione zoologica si possa considerare come un servizio scientifico della Marina; non lo capirò mai.

Sul carbone. Mi rincresce di dover dire che la risposta data dall'on. Ministro, in occasione

della discussione della legge sul macinato, alle osservazioni fatte non mi ha soddisfatto. Altrimenti, se mi avesse soddisfatto, io certo non avrei ripetuto nella Relazione quelle osservazioni.

Io ho detto, nella Relazione, che al 1° gennaio del 1880 si avevano nei depositi 61,500 tonnellate di carbone, e in queste 61,500 tonnellate, che sono registrate nell'allegato n. 3 fornito dal Ministro della Marina al Relatore della Commissione generale del Bilancio della Camera dei Deputati, è tutto compreso; si può dire che sono compresi anche i peccati d'omissione, inquantochè io trovo qua notate 254 tonnellate che si trovano a Peschiera.

Dunque non si è lasciato sfuggir nulla; è proprio tutto quello che c'era nei depositi. Non basta; c'era anche qualche cosa fuori dei depositi, e sono 11,931 tonnellate di carbone da riceversi per contratti in corso.

Dunque tra quel che vi era nei depositi e quel che si doveva ricevere per contratto in corso, si avevano 61,500 tonnellate.

La somma stanziata in Bilancio, secondo le proposte dell'onorevole Ministro, al prezzo di lire 35 la tonnellata, in media, può procurare 17,500 tonnellate.

Il consumo nel 1880 è valutato (tonnellata più o meno) a 37,500. Dunque il consumo sarà di 20,000 tonnellate di più di quello che si acquisterà.

Queste 20,000 tonnellate di più dove si vanno a prendere?

Nei depositi, che al principio dell'anno erano di 61,500 tonnellate e alla fine dell'anno saranno di 41,500.

Seguitando per un paio di anni questo sistema, alla fine del 1882 l'onor. Ministro della Marina non avrà che poche tonnellate nei suoi depositi, poichè se si consumano dal deposito 20,000 tonnellate all'anno, bene si scorge che alla fine del 1882 non ce ne rimarrà quasi più.

Ora, so che l'onorevole Ministro ha detto altrove, non qui in Senato, che credeva di potere aggiungere a quanto già vi era in deposito altre 10,000 tonnellate. Di queste 10,000 tonnellate il Ministro dice: 6000 sono imbarcate...

ACTON, *Ministro della Marina*. Oltre 6000.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io prendo le cifre che ha enunciato l'on. Ministro... 6000 imbar-

cate sulle navi armate, 4000, (egli soggiunse,) le posso trovare adoperando dei denari che non ho speso ancora.

Ora, sul primo punto io mi fondo sulle deliberazioni del Consiglio superiore di Marina, che riconosco sono soltanto consultive; ma certo è un'autorità molto competente, e per infirmarne i pareri bisognerebbe che il Ministro dichiarasse che quest'autorità ha completamente sbagliato.

Il Consiglio superiore della Marina ha dunque detto, che: onde il servizio sia assicurato (e quando si dice assicurato non s'intende il servizio in tempo di pace, ma che venendo una guerra si abbia almeno quanto è necessario per i primi momenti), ci vogliono nei depositi 83,500 tonnellate.

Ora, se ha detto nei depositi, non ha inteso dire sulle navi armate. Quello che vi è là è un soprappiù, è ciò che è necessario perchè possano muoversi da un giorno all'altro; i depositi occorrono per armare nuove navi.

In quanto alle 4000 tonnellate non so dove l'on. Ministro potrebbe andarle a prendere, inquantochè dalla situazione del Tesoro risulta che la somma che era stanziata nel Bilancio definitivo del 1879 fu tutta impegnata: parte fu già pagata e parte rimane a pagarsi.

Al 1° gennaio vi erano stanziate nel Bilancio 1879 lire 1,465,290 50, comprese alcune somme reintegrate (15 mila circa), e al 31 dicembre erano già state effettivamente pagate 744,318 47; erano rimaste a pagare lire 720,972 02.

Or bene, quelle che erano rimaste a pagare in parte corrispondono a forniture già introitate, e non ancora definitivamente liquidate; ma in parte sono comprese fra quelle undici mila e tante tonnellate, che appunto in quell'allegato n. 3 è detto che rappresentano quello che per contratti in corso rimaneva ancora ad introitarsi nei magazzini al 1° gennaio 1880.

Dunque sulla contabilità del 1879 l'onorevole signor Ministro non ha nemmeno un centesimo da disporre; per conseguenza rimane il fatto che i depositi contenevano non già le 83,500 tonnellate, desiderate dal Consiglio superiore della Marina, ma 61,500.

Ne acquistiamo 17,500, ne consumiamo 37,500. Al fin d'anno dunque vi saranno 20,000 tonnellate di meno e non ve ne saranno cioè nei depositi che 41,500.

Ora, questa mi pare che sia una posizione molto grave, tanto più che in fin dei conti, se l'onor. Ministro è intenzionato di seguire la stessa via, di qui a due anni non avrà più una tonnellata di carbon fossile; se vorrà ritornare su questa via, come credo, dovrà portare poi l'anno venturo in Bilancio la somma necessaria, non soltanto per reintegrare le 20 mila tonnellate consumate in quest'anno, ma per riparare ad un'altra diminuzione che si verificasse nei magazzini di altre 20 mila tonnellate.

Quello che si economizza quest'anno dovremo spenderlo l'anno venturo; qui non vi è alcun dubbio; e credo che l'onor. signor Ministro non vorrà impugnare questa conseguenza.

Io sulle nuove costruzioni non ho punto parlato. Se avessi avuto da parlare sulle nuove costruzioni, avrei dovuto entrare in apprezzamenti tecnici, e per verità io mi riconosco non competente a parlare di cose assolutamente tecniche della Marina, e quindi nella mia Relazione mi sono completamente tenuto estraneo al tecnicismo.

Io non mi sono fondato che sui calcoli di indole puramente amministrativa, e sopra i pareri del Consiglio superiore di Marina.

Per me è questa un'autorità abbastanza rispettabile e competente, e perciò io credo che, fondandosi sopra i suoi pareri, si possa venire a delle conclusioni giustissime.

Ora, io non ho detto nulla, ripeto, sulle nuove costruzioni in materia tecnica; ho parlato soltanto della manutenzione ed ho detto che mentre il Consiglio superiore della Marina, e tutti i documenti dicono che le spese di manutenzione, fra mano d'opera e materiale, devono ammontare al 6 per cento del valore del naviglio, riscontro che queste non ammontano nello stato di prima previsione al 6 per cento, ma appena raggiungono il 4 o giù di lì; e vi così un 25 per cento di meno di quello che il Ministro della Marina ha dichiarato esser necessario in un allegato allo stato di prima previsione, e l'ha detto l'onorevole Ministro per invitare a votare la somma risultante da questo Bilancio, la quale, secondo lui, è già piccola.

Egli disse infatti, negli allegati al Bilancio, che con questa sola somma il naviglio già soffre nella sua manutenzione. Ho quindi scritto nella Relazione che questo modo di procedere

mi pareva irregolare; dicevo, sembrarmi fosse meglio costrurre meno e mantener di più, perchè quando noi, per esempio, abbiamo speso 22 o 23 milioni in una nave, e per tre o quattro anni non faremo le riparazioni necessarie e la lasceremo deperire, avremo perduto sul valore della nave iscritto nel Bilancio.

Ora, l'inventario del naviglio, che mi sembra già molto inesatto (essendo notato per 18 milioni quello che costa 22), lo diverrebbe ancora di più perchè, la non avvenuta manutenzione avrebbe d'anno in anno diminuito straordinariamente il valore del naviglio.

L'anno venturo questi valori non saranno più gli stessi, i 18 milioni del *Duilio* diventeranno molto di meno, appunto perchè in quest'anno non si faranno le riparazioni di cui occorre, e così di seguito.

Ora, sotto questo rapporto, qualcuno aveva lasciato supporre che, sotto il titolo di *Manutenzione del naviglio*, si dovessero comprendere non solo il Capitolo 31 ed il Capitolo 32, che riguardano l'uno il materiale, l'altro la mano d'opera, ma anche il Capitolo 33 il quale riguarda l'artiglieria e le armi subacquee.

Io dico che questa è un'interpretazione come un'altra, ma non è certo quella data dall'Amministrazione della Marina; in quanto che, se guardo negli allegati dello stato di prima previsione che stiamo discutendo, io trovo che quel 6 per cento nella dimostrazione che vi è data è diviso semplicemente sui Capitoli 31 e 32, e non sul 33. Una parte sta per il materiale ed una parte per la mano d'opera, non comprendendovi per nulla l'artiglieria.

E che abbia ad essere così, lo dimostra anche quello che è detto a proposito dell'artiglieria.

È notato al Capitolo 33, *Maggior somma occorrente per l'armamento del Duilio e per la sistemazione di armi subacquee*.

Ora, l'armamento non è la manutenzione.

Sarebbe in verità molto strano che fin da quest'anno ci fosse bisogno di mantenere il *Duilio* con somme così importanti. Questa somma notata chiarissimamente serve a completare il suo armamento e quello di altre navi.

Ora, il completare l'armamento non significa provvedere alla manutenzione.

Lo ripeto, questo modo di vedere è quello stesso dell'Amministrazione della Marina, per-

chè nell'allegato n. 3, riguardante il Capitolo *Manutenzione materiale*, si ripartisce la somma corrispondente al 6 per cento sui soli due Capitoli 31 e 32.

Si dice però che si diminuiscono tutti e due gli stanziamenti per potersi mantenere in quelle cifre, e per respingere le economie fino agli ultimi limiti del possibile.

Se questi limiti poi siano quelli del possibile, sta a vedersi.

Quando la stessa Amministrazione della Marina dice che la somma che si richiede per la manutenzione del naviglio è manifestamente inferiore al necessario; che il naviglio, con quella somma stanziata, soffre già nella sua manutenzione; che i fabbricati militari della Marina avrebbero bisogno di un milione e duecentomila lire per rimetterli in istato di buon servizio, e si limita per questi la domanda a 500 mila lire; e nello stato di variazione se ne abbandonano ancora 50 mila (però si comprenderanno in un progetto di legge per maggiori spese) riflettenti la spesa per riparazioni di danni delle mareggiate; e tutto ciò perchè vuole *spingere l'economia sino ai limiti del possibile*, io mi debbo domandare se davvero tutto ciò sta nei limiti del possibile?

Quando si dichiara che i fabbricati cadono, che il naviglio soffre, non siamo più nei limiti del possibile, si passa oltre, e per conseguenza tutto questo dovremo pagarlo poi negli anni avvenire in molto maggiori proporzioni.

Io concludo adunque come conclude la Relazione, ossia che alla Commissione sembra, senza inoltrarsi in questioni tecniche, ma stando nelle sole amministrative, che lo stato di prima previsione per il Ministero della Marina non assicura intieramente l'andamento normale dei vari servizi. Ma siamo alla metà di aprile; cosa fare? Ci limitiamo a muovere viva istanza al signor Ministro perchè nella compilazione del Bilancio definitivo voglia comprendere quelle maggiori somme che evidentemente la sua stessa Amministrazione ha riconosciuto che sono necessarie.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina*. Sarò brevissimo. Faccio osservare all'egregio Relatore della Commissione che il valore del naviglio è composto tanto dal valore della nave, come dal va-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

lore dell'artiglieria e delle armi subacquee e portatili, e che la manutenzione si riferisce a tutto.

Anno per anno si stabilisce una somma per l'acquisto dell'artiglieria in proporzione dell'avanzamento delle costruzioni navali.

In quanto poi alla manutenzione delle navi, c'è da notare questa circostanza, che il *Conte Verde* è stato radiato dal quadro delle navi, che figuravano in disponibilità, e che esigevano una grande manutenzione; similmente il *Tripoli* e le tre cannoniere *Ardita*, *Audace* e *Veloce*; epperò per queste sei navi non vi sarà più bisogno di spesa per ripararle.

Era prevista inoltre una grandissima riparazione per la *Messina*, e si è visto che non era più il caso di riparare, ma che era miglior consiglio radiarla dai quadri addirittura: quindi un'altra economia.

Tutta questa diminuzione di manutenzione è stata quella che ha permesso di mantenerci nei limiti che ho dati.

Debbo poi anche far rilevar questo, che la manutenzione è assegnata per un certo valore del naviglio; ma è chiaro che per le navi in cantiere, o per le navi nuovissime, la manutenzione è quasi nulla; ne resta quindi d'avanzo per le navi vecchie.

In quanto al carbone, osserverò che erano 10,000 tonnellate, e che non furono commissionate nella previsione che si fosse dovuto spendere il denaro per acquisti di carbone fatti dalle navi che si fossero trovate all'estero.

Ora, una nostra nave che si trovava a compiere un giro di circumnavigazione è stata mantenuta sulle coste del Chili e del Perù. Per conseguenza non si è andato incontro a quella certa spesa di carbone che si prevedeva.

Senatore CASATI *Relatore*. Domando la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io non voglio dire che per l'anno venturo non rimetterei la stessa somma in Bilancio; ma se quest'anno mi sono deciso a questo, è stato giusto per sbarazzarmi alquanto di tutto quel carbone che è accumulato nei depositi, e che, già mediocre, finirebbe per diventar cattivo addirittura. Dirò che io mi sono già visto rifiutar dalla Società Florio il carbone dei nostri depositi.

D'altronde, ricordo ancora una volta che adesso, con un telegramma, si ordina quanto carbone

si vuole, e si trasporta coi vapori in breve tempo.

Senatore CASATI *Relatore (interrompendolo)*. E in tempo di guerra?

ACTON, *Ministro della Marina*. Il carbone non è stato ancora dichiarato contrabbando di guerra, e che anche in tempo di guerra gli opifici consumano carbone e trovano mezzo a provvedersene.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati, Relatore, ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io torno a dire che in quanto all'armamento dell'artiglieria delle navi, io ammetto che sia compreso nel valore della nave stessa.

Ma non è questo quello che dissi. Io dissi che quel 6 per cento l'Amministrazione della Marina lo divide tra i capitoli 31, e 32, e non sul 33, e per conseguenza non si deve comprendere nella somma destinata alla manutenzione del naviglio il capitolo 33, ma soltanto gli altri due: e questo è la stessa Amministrazione della Marina che lo dice,

In quanto poi alla questione delle diecimila tonnellate di carbone, io, per verità, non saprei come una spesa che non è stata impegnata al fine dell'anno si possa fare nell'anno seguente.

Come va allora, onorevole Ministro, che dallo stesso Ministero della Marina fu trasmesso alla Commissione del Bilancio della Camera dei Deputati l'elenco stampato nella sua Relazione, il quale accenna a 61,500 tonnellate comprese quelle che si deve introitare per contratti in corso? Queste diecimila tonnellate sono evidentemente comprese fra le 11 mila che porta questo allegato. Rimane quindi esatto il mio conto che 61,500 tonnellate costituivano l'essere nei depositi al primo dell'anno; che 17 mila 500 tonnellate s'introyteranno; che se ne consumeranno 37,500, e che quindi si consumeranno dai depositi 20 mila tonnellate, e che al fine dell'anno i depositi saranno di 41,500 tonnellate. Colla sua osservazione, vede bene, onorevole Ministro, non mi ha potuto soddisfare. È per ciò devo mantenere completamente il calcolo fatto dalla Commissione.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina*. Convengo che

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

il consumo del carbone porterà una deficienza nei depositi: ma non credo che ciò sia dannoso al servizio.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore CASATI, *Relatore*. Naturalmente, io esprimo il calcolo della Commissione, ch'è fondato su quello del Consiglio superiore della Marina, calcolo di molto attenuato, in quanto che il Consiglio superiore della Marina diceva che nei depositi si dovrebbero trovare 83,500 tonnellate. Ora, il calcolo della Commissione, partendo invece dalla cifra di 61,500 tonnellate, vede l'onor. signor Ministro che ammet-

tiamo 20 mila tonnellate di meno; dunque noi ci siamo attenuti ad una cifra molto moderata ed al disotto, probabilmente, della vera.

Quando poi l'onor. Ministro creda che questo deposito si possa diminuire di ventimila tonnellate senza recar danno al servizio, questo è un apprezzamento nel quale noi non ci crediamo competenti di entrare. È completamente da riservarsi alla reponsabilità dell'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Non essendo stata proposta alcuna variazione alle cifre, metto ai voti la somma finale in lire 38,974,570.

Chi intende di approvare, voglia sorgere.

(Approvato).

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*

36	Fitto di beni demaniali destinati in uso od in servizio di amministrazioni governative (Approvato,)	2,237,648 01
----	--	--------------

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali.

37	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse) (Approvato.)	140,406 »
----	--	-----------

Spese per la marina militare.

38	Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia (Spesa ripartita)	600,000 »
39	Costruzioni navali — Quelle indicate al capitolo n. 35 (Spesa ripartita) (Approvato.)	2,000,000 »

2,600,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

RIASSUNTO	
—	
TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
—	
<i>CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.</i>	
Spese generali	757,445 »
Spese per la marina mercantile	1,177,640 »
Spese per la marina militare.	38,974,570 »
	40,909,655 »
<i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.</i>	2,237,648 01
	43,147,303 01
(Approvato.)	
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
<i>CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.</i>	
Spese generali	140,406 »
Spese per la marina militare	2,600,000 »
	2,740,406 »
(Approvato.)	
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	45,887,709 01
(Approvato.)	

PRESIDENTE. Dunque la discussione sopra il progetto di legge intitolato: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880, è terminata.

Resta ora che si proceda alla votazione dell'articolo unico del progetto di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

Se nessuno chiede la parola sopra questo articolo unico, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta che si terrà domani alle ore 2 pomeridiane:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Riforma di disposizioni del Codice di pro-

cedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari;

Onorari degli avvocati e procuratori;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazione alla legge 25 maggio 1876,

N. 3124, sulla Sila di Calabria;

Disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione.

La seduta è sciolta (ore 6 25).